

Avv. MASSIMO MARANGIO

Patrocinante in Cassazione

Via B. Martello, 58 - 73100 LECCE

TEL. E FAX 0832/308310

TRIBUNALE DI LECCE

MAGISTRATURA DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. ed istanza di notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc

Per: **Imperiale Maria (C.F. MPRMRA65T47H708D)**, nata a Salice Salentino (Le), il 07/12/1965 e residente in Veglie (Le) alla via Piemonte civ. 50, elettivamente domiciliata in Lecce alla via B. Martello civ. 58, presso c/o studio dell'**Avv. Massimo Marangio (C.F. MRNMSM64M24E506P)**, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio separato, autentica anche con firma digitale, da ritenersi in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0832/308310 e/o al seguente indirizzo PEC marangio.massimo@legalmail.it **- ricorrente -**

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere civ. 76/A, C.F. 80185250588, domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via F. Rubichi civ. 23; **- resistente -**

nonchè

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Bari alla via Castromediano civ. 123, domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via F. Rubichi civ. 23; **- resistente -**

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, in persona del Dirigente p.t., con sede in Lecce alla via Cicoella civ. 11, domiciliato, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via F. Rubichi civ. 23,

- resistente -

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale di Taranto, in persona del Dirigente p.t., con sede in Taranto via lago di Como civ. 9, domiciliato, ope legis, presso



l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via F. Rubichi civ. 23,

- resistente -

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Lecce per l'anno scolastico 2023/2024 di scuola Primaria occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente sig.ra Imperiale Maria nonché tutto il personale docente di scuola Primaria inserito nell'elenco dei trasferimenti del personale docenti scuola Primaria, anno scolastico 2023/2024 partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale a.s. 2023/24, individuati nei Bollettini Ufficiali allegati, per i quali si chiede sin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, ove ritenuto necessario, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

FATTO

1) La ricorrente è docente di ruolo della scuola primaria, in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 26 novembre 2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c (**All. n. 1**), relativo all'area professionale del personale docenti di scuola Primaria, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 (anno scolastico 2015/2016).

2) La sig.ra Imperiale Maria, in fase di prima assunzione e per tutto l'anno di prova, è stata assegnata presso l'I.C. Veglie Polo 2 (Le) presso via Garibaldi, codice LEEE8AG012, risultando all'esito idonea nel proprio ruolo di appartenenza sul posto Comune.

3) Per l'anno scolastico 2016/2017, così come previsto dalla L. n. 107/2015, la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità straordinaria per l'assegnazione della sede definitiva su territorio nazionale, e alla stessa, nell'anno scolastico 2016-17, è stata assegnata, come scuola di titolarità, il Secondo Circolo Sant'Arcangelo di Romagna (RN) – Posto Comune -.

4) La sig.ra Imperiale Maria ha impugnato il suddetto erroneo provvedimento ed ha ottenuto dal G.d.L. del Tribunale di Rimini il trasferimento presso l'I.C. di San Giorgio Ionico.

Attualmente è in servizio fino al 31.08.2023, presso l'I.C. "Polo 1" di Copertino



LEIC867001, scuola primaria, in virtù di provvedimento di assegnazione provvisoria adottato dall'Ambito territoriale di Lecce in data 05.08.2022. (si produce provvedimento U.S.R. per la Puglia Ambito Territoriale per la provincia di Lecce e bollettino - All. n. 2).

Tale circostanza, come è noto, radica la competenza territoriale del Tribunale adito.

5) Per l'anno scolastico 2023/2024 la ricorrente, titolare nel predetto I.C. Don Bosco di Manduria ha presentato domanda di mobilità territoriale interprovinciale *ex* O.M. 36 del 01.03.2023 tipologia posto comune scuola primaria e tipologia posto lingua inglese, indicando le preferenze espresse nella domanda (All. n. 3).

6) La sig.ra Imperiale, referente unica del padre Imperiale Francesco, nato a Salice Salentino il 14.07.1936 ed ivi residente alla via Tenente Maritati n. 44, portatore di handicap grave, ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3, in quanto affetto da gravi problemi di salute, ha diritto ad usufruire della precedenza stabilita dall'art. 601 del D.Lgs. 297/1994, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 della L. n. 104/1992.

Come è noto, però, nell'istanza per il trasferimento interprovinciale, il sistema *on line*, predisposto dal Miur, non consente di inserire detta precedenza poiché del tutto illegittimamente il CCNI Mobilità triennio 2019/2022 e intesa 2013, così come il successivo CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025, sottoscritto in data 18/05/22, ed anche i precedenti, esclude dal diritto di precedenza (peraltro nella sola mobilità interprovinciale) il discendente di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.

7) La ricorrente, quindi, non essendole stata riconosciuta la precedenza spettante, ha ottenuto solo il trasferimento ad Avetrana, 15° ed ultima preferenza espressa. (Si produce provvedimento USR A.T. Taranto e Bollettino ufficiale - All. n. 4)

Nell'a.s. 2023/2024 in provincia di Lecce vi erano posti comuni e posti di lingua inglese liberi e disponibili.

8) In data 03/07/23, la sig.ra Imperiale Maria, come negli anni precedenti, ha inoltrato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria.



In questo caso ha potuto allegare la documentazione idonea a giustificare il riconoscimento della precedenza nelle assegnazioni (Sezione D n. 8) di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del CCNI, come si evince dalla istanza on line, che si produce unitamente ai documenti allegati (dichiarazione personale docente All. D, dichiarazione personale precedenza L. 104/92; dichiarazione personale dei parenti; Verbale Commissione medica - **All. n. 5**).

9) L'USR per la Puglia – Ambito territoriale di Lecce, però, a causa di un mero errore materiale nell'istanza, **ha omissa illegittimamente l'attribuzione della precedenza ex L. 104/1992**, collocando la sig.ra Imperiale nella posizione corrispondente al riconoscimento del solo punteggio relativo al figlio minore (punti 3) e **non riconoscendo peraltro, inspiegabilmente, il punteggio relativo al ricongiungimento con il coniuge (punti 6)** (si producono provvedimenti del 25/07/23 – 03/08/23 - 09/08/23 con i relativi Bollettini ufficiali assegnazioni - **All. n. 6**).

E' del tutto evidente, quindi, che se l'USR A.T. di Lecce avesse riconosciuto, come dovuto, la sussistenza del suddetto requisito oltre al punteggio spettante per il ricongiungimento al coniuge, l'avrebbe utilmente collocata con priorità rispetto ad altri candidati oggi in possesso di altri titoli di precedenza ma, comunque, da postergare rispetto alla precedenza di cui alla lettera i), e la stessa avrebbe ottenuto l'assegnazione provvisoria richiesta.

10) La sig.ra Imperiale, pertanto, in data 26/07/23 ha proposto nei termini formale reclamo avverso la valutazione della domanda, chiedendo la rettifica della graduatoria e dell'elenco degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie interprovinciali (si allega nota - **All. n. 7**).

11) La dott.ssa Rollo Cristina, funzionario dell'USR per la Puglia – Ambito territoriale di Lecce, però, con nota di pari data (si produce – **All. n. 8**), ha, in modo lapidario, respinto il reclamo adducendo che l'istante non aveva diritto alla precedenza, non avendo inserito nella sezione "Preferenze", come prima preferenza il comune di residenza del disabile (Salice Salentino).

12) Nessun riscontro è stato dato poi alla successiva nota datata 31/07/23, a firma dell'avv. Marco Ferrante (si produce – **All. n. 9**), con la quale la sig.ra Imperiale ha precisato di aver



inserito nell'istanza, tra le preferenze, per mero errore materiale, prima il Comune di residenza (Veglie) e poi quello del padre (Salice Salentino). Ha evidenziato, poi, che con la domanda erano stati prodotti tutti i documenti comprovanti il diritto alla precedenza e che nella stessa era stato espressamente inserito il "SI" nella Sezione D - PRECEDENZE al punto 8 "Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. e dell'intesa".

Premesso quanto innanzi, con questo atto, si chiede, preliminarmente, la sospensione e la rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale - nella provincia di Lecce - per l'anno scolastico 2023/2024 – Scuola Primaria posti comuni e lingua inglese, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce, in data 09.08.2023 e pubblicate con nota prot. AOOUSPLE 0015571 del 09/08/2023.

Si chiede, inoltre, che venga definitivamente accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale, ex art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione degli artt. 13 e 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2023-2024, sottoscritto il 18/05/2022, per contrarietà a norme imperative, nonché di ogni altra disposizione contrattuale in contrasto con la L. 104/92 e d il D.Lgs. 297/94.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del CCNI al personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 della citata Legge 104/92 che sia figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore vanno accordate le **"Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria"**.

La sig.ra Imperiale Maria, referente unica del padre Imperiale Francesco, nato a Salice Salentino il 14.07.1936 ed ivi residente alla via Tenente Maritati n. 44, portatore di handicap grave, ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3, in quanto affetto da gravi problemi di salute, così come accertato dalla Commissione Medica dell'INPS di Lecce, ha quindi diritto a vedersi riconosciuta la precedenza stabilita dalla L. n. 104/1992.



La sussistenza della patologia del padre ha fatto sì che la stessa avanzasse specifica domanda al fine di ottenere per l'anno scolastico 2023/2024 l'inserimento nella graduatoria dell'assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all'ambito di appartenenza, con la precedenza prevista dall'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, però, nonostante la domanda di assegnazione adeguatamente documentata ed attestante, quindi, la piena legittimità delle richieste avanzate dalla Sig.ra Imperiale, per un mero errore materiale, disattendendo anche il tempestivo reclamo avanzato in data 26/07/2023, non ha consentito alla stessa di ottenere una sede nelle vicinanze di Salice Salentino impedendole quindi di prestare l'assistenza continuativa al padre sig. Imperiale Francesco, disabile in situazione di gravità.

La non corretta formazione della graduatoria, predisposta dall'ufficio preposto di Lecce, che oggi si impugna e contesta, con conseguente violazione dei diritti dell'odierna ricorrente, ed in particolare della posizione a lei spettante, oltre che rispondente alle proprie esigenze ed alle legittime aspettative, sì come stabilito dalla normativa vigente, è frutto di un errore che parte resistente ben avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito del reclamo tempestivamente presentato dalla sig.ra Imperiale in conseguenza dell'emanazione della graduatoria provvisoria.

Così tuttavia non è stato e, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto che in diritto, la suindicata ricorrente occupa, nella richiamata graduatoria per l'a.s. 2023/2024, una posizione non rispondente a quella a lei spettante.

La suddetta graduatoria presenta, altresì, un ulteriore errore compiuto dall'USR AT di Lecce. Come detto, alla ricorrente, inspiegabilmente, non è stata attribuito il punteggio relativo al ricongiungimento con il coniuge (punti 6).

Anche detto errore, ovviamente, va corretto.

Appare superfluo sottolineare che la mancata applicazione della precedenza e del punteggio su indicato ha comportato che la ricorrente non ha ottenuto alcuna assegnazione provvisoria ed rimasta nella sede di titolarità (Avetrana) ben distante dalla residenza del padre disabile



(Salice Salentino).

E' del tutto evidente, quindi, che l'USR per la Puglia Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce – ha palesemente errato nel non attribuire la precedenza spettante alla ricorrente esclusivamente per un evidente errore materiale ed ha errato nel non attribuire i 6 punti alla stessa spettanti per il ricongiungimento al coniuge e, conseguentemente, si chiede l'immediata sospensione e rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale - nella provincia di Lecce - per l'anno scolastico 2023/2024 – Scuola Primaria posti comuni e lingua inglese, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce, in data 09.08.2023 e pubblicate con nota prot. AOOUSPLE 0015571 del 09/08/2023.

Come innanzi accennato, poi, la sig.ra Imperiale non ha ottenuto il trasferimento presso una delle sedi richieste perché non ha potuto usufruire della precedenza di cui alla L. 104/92, a lei spettante essendo discendente ed unica referente di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.

Ad oggi, infatti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha provveduto ad adeguare e correggere le disposizioni concernenti le domande di trasferimento.

L'art. 13 del CCNI Mobilità triennio 2019/2022 e intesa 2013, così come il medesimo articolo del CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025, sottoscritto in data 18/05/22, reiterando una previsione già dichiarata illegittima e discriminatoria dalla giurisprudenza di merito e TAR, consente all'amministrazione scolastica di valorizzare la precedenza di cui alla L. 104/1992, soltanto nell'ambito dei trasferimenti provinciali (ossia i movimenti all'interno della provincia di titolarità), non anche con riguardo ai trasferimenti interprovinciali, con una valutazione che appare immediatamente discriminatoria, oltre che illogica ed irrazionale.

Tale previsione contrattuale, di rango secondario, si pone infatti in palese contrasto con la norma imperativa e, come tale inderogabile, contenuta nell'**art. 33 della legge 104/92, che**



riconosce il diritto del lavoratore, che presti assistenza al familiare affetto da *handicap grave*, di scegliere la sede più vicina al familiare gravemente disabile.

L'art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al *“lavoratore di cui al comma 3 il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Non solo. L'art. 601 (Tutela dei soggetti portatori di handicap) **del D.Lgs 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione)** dispone che: *“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la **precedenza** all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e **in sede di mobilità**”*.

E' evidente, quindi, il conflitto tra le citate norme e l'O.M. n. 36 del 01/03/2023 e il C.C.N.I. concernente la mobilità sottoscritto in data 18/05/22, così come i precedenti O.M. 106 del 27.03.21 e C.C.N.I. del 6.03.2019.

Ebbene, nel caso della sig.ra Imperiale Maria **l'esigenza di un trasferimento interprovinciale è sostenuta dalla necessità di assistere una persona gravemente handicappata**, ed è quindi palese l'illegittimità del negato avvicinamento della ricorrente al genitore disabile se si considera l'intervenuto trasferimento nella Provincia di Lecce, nell'ambito della mobilità provinciale, quindi eseguita prima di quella interprovinciale in base a quanto ingiustificatamente previsto dal CCNI, di docenti trasferiti a cui favore non sussiste nessuna precedenza riconosciuta.

Ne consegue infatti che, se la ricorrente avesse visto riconoscersi legittimamente la preferenza in suo favore sarebbe stata trasferita in una delle scuole della provincia di Lecce da lei scelta potendo così in modo più agevole prestare la dovuta assistenza al genitore in condizioni di handicap grave.

La ricorrente ha diritto al trasferimento presso una sede del Comune di Salice Salentino o quantomeno presso una sede della provincia di Lecce rispetto al comune di Avetrana per il dovuto riconoscimento della precedenza ex art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92.



La sig.ra Imperiale ha subito quindi un ingiusto e mancato trasferimento nell'ambito provinciale di Lecce **in violazione dell'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/1992 in comb. disp. con l'art. 601 del D. Lgs. 297/1994**

La giurisprudenza di merito sul punto ha ripetutamente affermato che: «...**la deroga alla L. 104/1992 ad opera dei CCNI mobilità 2016/2017 e 2017/2018 (e di conseguenza, dei CCNI 2019/2020 e 2022/2025 vigente) non è legittima.** Si ritiene infatti che le clausole dei citati CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendola invece nella mobilità definitiva, e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra-provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. (Tribunale di Palermo sentenza del 16/07/20; Tribunale di Patti n. 941/2018 del 04.07.2018; Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 16314 del 20/09/2017 e più recentemente i Tribunali di Catania, Messina; Ravenna, Roma, Lodi, Potenza, Viterbo, Vercelli, Vicenza, Brescia, Barcellona Pozzo di Gotto, Asti, Tivoli, Termini Imerese, Pisa, Genova, Paola, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Patti, Monza, Gela, Prato, Vibo Valentia, Alessandria, Taranto, Benevento, Siracusa, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere.

Si segnala, poi, la recentissima sentenza del 02/02/2023 con la quale la Corte di Appello di Roma quarta sezione Lavoro ha ribadito quanto già precisato con la sentenza del 12 ottobre 2022: “Al riguardo si consideri che la natura personalissima dei doveri di assistenza imporrebbe di riconoscere la stabilità e la definitività del suo adempimento, caratteri assicurati soltanto da un diritto di precedenza nella mobilità definitiva. Dunque, privo di ragionevolezza si rivela l'art. 13, punto IV, CCNI cit., secondo cui “Nei **trasferimenti interprovinciali** è riconosciuta la precedenza ai soli genitori anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il



*genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare domanda di mobilità". Inoltre, va considerato che l'inciso "ove possibile", di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, viene costantemente inteso dalla giurisprudenza come riferito alle situazioni organizzative del datore di lavoro, sicché è del tutto arbitrario estendere quel limite a determinate categorie soggettive di dipendenti in relazione allo **specifico legame di parentela** esistente con il titolare della condizione di **handicap grave**. Al riguardo si consideri che nella **legge n. 104/1992** le varie categorie di parentela (ossia l'essere genitore, coniuge o figlio del soggetto disabile) sono tutte equivalenti ai fini della tutela ivi prevista. Risulta evidente che, anche nel caso di specie, non è in discussione che fosse "possibile" il trasferimento nella sede richiesta dall'appellante al momento della **domanda di mobilità** per l'anno scolastico 2017/18, quanto la legittimità dell'esclusione (introdotta dall'articolo 13, punto IV, CCNI cit.) del suo diritto di precedenza ex articolo 33 L. n. 104/1992 per effetto dell'assistenza prestata alla madre portatrice di handicap grave".*

La Corte di Appello di Roma, quindi, rigettando le doglianze del Ministero dell'Istruzione, che aveva negato la precedenza per la mobilità interprovinciale per i docenti – caregiver di un familiare disabile grave, ex articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992, ha evidenziato la **palese disparità di trattamento perpetrata dal Ministero in danno dei soli docenti che partecipano alla mobilità interprovinciale**.

Come detto, per i soli docenti della mobilità provinciale, tale diritto era stato, ed è tuttora inspiegabilmente, riconosciuto.

Il Ministero dell'Istruzione, come ha rilevato la Corte d'Appello di Roma, non ha saputo chiarire in giudizio perché mai la rilevanza dell'assistenza al disabile – espressione del dovere costituzionale di solidarietà ex art. 2 Cost. – dovrebbe essere limitata alla mobilità annuale provinciale e non estesa pure a quella definitiva interprovinciale.

Va, ancora, ribadito che sul punto, già con le **Sentenze n. 406 del 1992 e 7945 del 2008, le Sezioni Unite della Cassazione** hanno statuito: "*La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio **diritto soggettivo** di scelta da parte del familiare-lavoratore*



che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame.

Di conseguenza l'Ordinanza Ministeriale che qui interessa, la n. 36 del 01/03/2023, con la quale si disciplina la mobilità per l'A.S. 2023/2024 avendo identico contenuto e tenore della precedente O.M. 106 del 27.03.21, va, alla medesima stregua e per i medesimi motivi, considerata confliggente con l'art. 33 comma 5 L. 104/1992.

Dunque le descritte **norme del C.C.N.I. concernente la mobilità sottoscritto in data 18/05/22, ed anche dell'O.M. n. 36 del 01/03/2023, così come le precedenti, sono da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative nonché per palese disparità di trattamento, in contrasto per tali motivi anche con tutto l'impianto Costituzionale.**

Quanto alla posizione specifica della ricorrente, si evidenzia, come provato documentalmente e come già più volte detto, che egli **è l'unica figlia che può assistere l'anziano padre portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/92;** l'ipotesi, dunque è identica a quella di altri docenti che si sono visti riconoscere il loro diritto ad essere trasferiti in prossimità del disabile, di cui alla richiamata giurisprudenza.

Alla luce della suddetta normativa e delle pronunce citate, la ricorrente ha diritto al riconoscimento della sua precedenza in fase di trasferimento ed al trasferimento in una sede compresa nel comune di residenza del padre disabile a cui presta assistenza (Salice Salentino) o comunque in una sede prossima al Comune di Salice Salentino o, in subordine, in una sede compresa nella provincia di Lecce o distretti, indipendentemente dalla previsione contrattuale di fasi provinciali e/o interprovinciali o anche in soprannumero.

Alla luce di quanto argomentato si avanza **ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.:**

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in



esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

Il *fumus boni juris* nel caso di specie è *in re ipsa*, alla luce di tutte le motivazioni presentate circa l'illegittimità del mancato riconoscimento della precedenza *ex lege* 104/1992 nonché dei sei punti alla stessa spettanti per il comune ricongiungimento nella domanda di assegnazione provvisoria.

La graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie che viene contestata è da ritenersi illegittima ed infondata.

Le condizioni di salute del padre dell'odierna ricorrente sono gravi, così come certificato dalla documentazione sanitaria allegata.

L'assunzione di servizio da parte della sig.ra Imperiale, in un ambito territoriale lontano dalla residenza ove vive il padre disabile, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto debole che avrebbe invece necessità di maggiore tutela da parte dell'Amministrazione.

La graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie va revocata anche perché, come detto, l'USR A.T. di Lecce, erroneamente, non ha attribuito alla ricorrente i sei punti alla stessa spettanti per il comune ricongiungimento.

A ciò deve aggiungersi che la ricorrente, a seguito della procedura di mobilità espletata per l'anno scolastico 2023/2024, ha diritto alla titolarità in una sede della provincia di Lecce, quale prima scelta effettuata nel comune di residenza del disabile, giusta la precedenza ex art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92, ovvero in una delle sedi indicate in preferenza ove risulta esistente il posto per il trasferimento o infine anche in soprannumero.

I tempi del giudizio ordinario rischiano di aggravare la situazione, specie in considerazione del diritto-dovere della ricorrente di assistere il padre disabile.

In ogni caso, il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario, finirebbe con il frustrare le legittime aspettative della ricorrente atteso, che nelle more del giudizio, l'amministrazione assegnerà i posti liberi presenti in provincia di Lecce ad altri docenti. Non può tacersi che l'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, comporterà il forzato allontanamento della ricorrente dalla propria famiglia e la negazione del diritto di



assistenza del padre disabile (che è diritto-dovere costituzionalmente garantito).

Peraltro, i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità trovano il loro fondamento direttamente nel principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost. e negli artt. 1, 2 e 4 della Convenzione ONU del 13.12.2006 sui diritti delle persone con disabilità, recepita con la L. 15/2009.

Quanto detto è ancora più fondato e valido in presenza di un soggetto che, nel caso di specie, è portatore di handicap “in situazione di gravità”.

Va evidenziata, altresì, l’irreparabilità del pregiudizio, e dunque il *periculum in mora* che certamente va ricercato nel diritto del disabile grave nel ricevere tutta l’assistenza e la vicinanza della figlia referente unica.

Si rappresenta perciò che l’assegnazione provvisoria nella sede richiesta o altra pure indicata nella domanda, consentirebbe alla ricorrente un avvicinamento idoneo alle necessità di assistenza al padre disabile.

Il secondo requisito per la concessione del provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. è strettamente connesso all’indilazionabile necessità di una rapida decisione del giudice. Segnatamente, con particolare riferimento al caso di specie, il pregiudizio imminente ed irreparabile è insito nel fatto stesso che sussiste un distacco del lavoratore dal luogo ove si trova la sua famiglia che si riflette inevitabilmente sulla sua vita sociale e familiare ed è, per questo, insuscettibile di essere risarcito in termini economici (ovverosia per equivalente).

Sul punto copiosa giurisprudenza di merito afferma che “*sussiste il periculum in mora, necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*”.

Ebbene, sostiene la dottrina che, laddove la lesione degli interessi personali e familiari del lavoratore sia tale da integrare un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile, il lavoratore può ricorrere alla tutela d’urgenza.

Parimenti, in giurisprudenza è stato ritenuto sussistente il *periculum in mora* nel caso in cui il prestatore di lavoro assiste un parente portatore di handicap, dovendosi evitare la traumatica e



dannosa rottura di una situazione di assistenza che il legislatore ha inteso tutelare in via principale *ex l. 104/92*.

Orbene nel caso di specie risulta provata *per tabulas* la sussistenza di tale situazione che pesa sulla lavoratrice la quale assiste il padre, residente in Salice Salentino (Le), portatore di situazione di handicap grave *ex art. 3 comma 3 L. 104/92*.

Esistono dunque le ragioni di urgenza per accordare la tutela invocata.

Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del U.S.R. A.I. di Lecce resistente.

Tanto premesso, **in via preliminare**, si evidenzia **l'assenza di litisconsorzio necessario**.

Infatti, con il presente ricorso, la ricorrente lamentando la violazione della specifica normativa del settore scolastico, non ha controinteressati diretti e si duole della mancata assegnazione di un posto che doveva esserle assegnato in virtù delle domande di assegnazione provvisoria e mobilità interprovinciale.

Secondo la Cassazione, infatti, “la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti.

Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei”.

Orbene, nel caso concreto non vi è litisconsorzio necessario nei confronti dei docenti che si indicano peraltro genericamente mediante mero rinvio al bollettino delle assegnazioni e a quello dei trasferimenti, poiché la ricorrente non reclama le sedi specifiche attribuite a detti docenti **bensì il riconoscimento del diritto ad ottenere sia l'assegnazione provvisoria che**



il trasferimento in una delle scuole della provincia di Lecce, anche in soprannumero.

Il riferimento al bollettino delle assegnazioni e quello dei trasferimenti e l'individuazione dei docenti serve al solo scopo di dimostrare la fondatezza del ricorso e, quindi, l'effettiva sussistenza degli errori in cui i resistenti sono incorsi.

Nel caso di specie, infatti, si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'amministrazione scolastica nel quale non sono ovviamente coinvolti altri soggetti nei cui confronti si imponga la pronuncia della decisione (v'è copiosissima giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sul punto).

Stando così le cose, non si ravvisa l'interesse personale, concreto ed attuale, in capo ai docenti indicati negli allegati bollettino a partecipare, quali litisconsorti necessari, al presente giudizio. Controparti del presente giudizio sono, pertanto, le sole amministrazioni indicate.

In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati (docenti della scuola primaria trasferiti su posto comune per l'a.s. 2023/24) si chiede sin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

Per tali motivi, la sig.ra **Imperiale Maria**, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, **fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c.** con invito ai resistenti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge e con l'avvertimento che, in difetto, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare e in via cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c.,:

1) ordinare, per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in narrativa, ai resistenti **l'immediato annullamento e/o sospensione**



della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale - nella provincia di Lecce - per l'anno scolastico 2023/2024 – Scuola Primaria posti comuni e lingua inglese, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce, in data 09.08.2023 e pubblicate con nota prot. AOOUSPLE 0015571 del 09/08/2023, con la quale alla ricorrente è stata attribuita erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti;

2) ordinare la rettifica della medesima graduatoria disponendo l'attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta nonché del punteggio spettante (sei punti) per il comune ricongiungimento.

3) emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

Nel merito, in via principale:

1) **accertare e dichiarare**, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, **il diritto della sig.ra Imperiale Maria ad usufruire del diritto di precedenza nelle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.**, di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. del 6.03.2019 e del successivo CCNI del 18/05/22 e, conseguentemente,

2) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Direttore Generale p.t., **l'Ufficio Scolastico per la Puglia, Ambito territoriale di Lecce**, in persona del Dirigente p.t., secondo le rispettive competenze, **l'immediata revoca e rielaborazione della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria** (Provincia di Lecce - anno scolastico 2023/2024), predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, con la quale alla ricorrente è stata attribuita erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, **disponendo**



l'attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta nonché del punteggio spettante (sei punti) per il comune ricongiungimento;

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale, ex art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione degli artt. 13 e 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2023-2024, sottoscritto il 18/05/2022, e del O.M. n. 36 del 01/03/2023, per contrarietà a norme imperative, nonché di ogni altra disposizione contrattuale in contrasto con la L. 104/92 e d il D.Lgs. 297/94 e, conseguentemente,

4) ritenere e dichiarare in favore della ricorrente il diritto a partecipare alla mobilità per trasferimento interprovinciale per l'A.S. 2023/2024 e di beneficiare della precedenza ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92 con riferimento alla domanda di mobilità territoriale per il posto comune o lingua nella scuola primaria, ove la docente è titolare;

5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita definitivamente in una scuola della Provincia di Lecce o distretti o in soprannumero su posto comune scuola primaria, o lingua scuola primaria;

6) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico per la Puglia, Ambito territoriale di Lecce, in persona del Dirigente p.t., e l'Ufficio Scolastico per la Puglia, Ambito territoriale di Taranto, in persona del Dirigente p.t., secondo le loro competenze, la rielaborazione della graduatoria mobilità territoriale interprovinciale, alla luce della precedenza ex art. 33 l. 104/1992, con conseguente trasferimento ed assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede del Comune di Salice Salentino, ove risiede il padre disabile o un'altra tra quelle indicate per le operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/2024, secondo l'ordine di preferenze esposto o anche in soprannumero;

6) Autorizzare, ove necessario, la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale di competenza.



Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio che, all'uopo, rende la dichiarazione di rito.

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 D.P.R. 30/05/02 n. 115, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e quindi contestualmente al deposito del ricorso sarà versato un contributo unificato dimezzato pari ad €. 259,00.

Con riserva di articolare richieste istruttorie anche in esito a quanto dovesse essere dedotto da controparte in memoria difensiva di costituzione.

Si producono, mercè deposito, i seguenti documenti:

- 1) Contratto a tempo indeterminato;
- 2) provvedimento U.S.R. per la Puglia - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce - con bollettino ufficiale assegnazione provvisoria anno 2022/23 scuola primaria I.C. "Polo 1" di Copertino LEIC867001;
- 3) Domanda mobilità territoriale interprovinciale a.s. 2023/2024 con allegati;
- 4) provvedimento USR A.T. Taranto e Bollettino Ufficiale dei trasferimenti;
- 5) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria a.c. 2023/2024 con allegati.
- 6) provvedimenti USR A.T. Lecce del 25/07/23 – 03/08/23 - 09/08/23 con i relativi Bollettini ufficiali assegnazioni provvisorie;
- 7) reclamo datato 26/07/23;
- 8) nota responsabile USR A.T. Lecce;
- 9) nota a firma dell'avv. Ferrante del 31/07/23.

Lecce, 18/08/23

Avv. Massimo Marangio

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i docenti controinteressati inseriti nella graduatoria definitiva di



assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Lecce per l'anno scolastico 2023/2024 – scuola Primaria -, occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Sig.ra Imperiale Maria nonché a tutti i potenziali controinteressati ed in particolare a tutto il personale docente inserito nell'elenco dei trasferimenti del personale docenti scuola Primaria, anno scolastico 2023/2024 partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale a.s. 2023/24, individuati nei Bollettini Ufficiali allegati, mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e U.S.R. A.T. di Lecce e Taranto a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge nel momento in cui ne riceveranno la notifica ad opera della medesima ricorrente.

Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Lecce, 18/08/23

Avv. Massimo Marangio

